



Allegato 1

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA PER IL PERSONALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
RAVENNA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO**

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la fornitura di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Camera di commercio di Ravenna. Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, tavole fredde ecc.), tutti necessariamente provvisti delle prescritte licenze di somministrazione.

Più in particolare, il servizio comprende:

1. la fornitura di buoni pasto, di valore predeterminato, spendibili presso tutti i punti di ristorazione con i quali l’aggiudicatario è convenzionato;
2. la consegna, secondo tempi e modalità indicati dall’Ente camerale, di buoni pasto con confezionamento in blocchetti tascabili.

Art. 2 Importo dell’appalto

L’importo annuo posto è circa pari ad Euro 60.600,00 più I.V.A. al 4% (quattroper cento).

Art. 3 Durata della fornitura

L’appalto in questione avrà validità di un triennio dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo comunque non superiore ad Euro 181.800,00 oltre I.V.A. Il contratto si intenderà automaticamente risolto, anche prima della scadenza del triennio, nel caso di raggiungimento anticipato dell’importo relativo all’appalto.

Art. 4 Valore facciale del buono

Il valore facciale del buono pasto attualmente è fissato in Euro 10,50.

Tale valore è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, nell'aliquota del 4%, prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

Il valore facciale del buono potrà subire delle variazioni nel corso dell'appalto, in tale caso il nuovo importo verrà comunicato alla ditta erogatrice almeno un mese prima della data in cui i buoni dovranno essere resi disponibili. Independentemente dal prezzo di aggiudicazione, la validità commerciale dovrà essere pari al valore facciale del buono pasto.

Art. 5 Obblighi della ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

- a) consegnare, nei termini fissati, la quantità di buoni ordinati;
- b) aderire tempestivamente alle richieste dell'Ente circa l'istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti camerati;
- c) rimborsare i buoni pasto non utilizzati in possesso dei dipendenti, dietro restituzione degli stessi;
- d) essere provvista, all'atto della stipula del contratto, di polizza assicurativa RCT con massimali di:
 - € 5.164.568,99 per sinistri;
 - € 2.582.284,50 per persona;
 - € 1.032.913,80 per danni a cose od animalia copertura dei rischi igienico - sanitari e della responsabilità civile dei gestori convenzionati;
- e) essere provvista di polizza Infortuni con massimali di:

- € 170.000,00 per persona in caso di morte
- € 150.000,00 per persona in caso di invalidità permanente

a copertura dei rischi del personale “rischi in itinere” (percorso posto di lavoro – esercizio convenzionato – posto di lavoro) legati all’utilizzo del buono pasto nell’orario dell’intervallo;

f) esonerare la Camera di commercio di Ravenna da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta appaltatrice ed i pubblici esercizi.

Art. 6 deposito cauzionale

Il fornitore sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale, corrispondente al 10% dell’importo presunto del contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi.

Il deposito cauzionale, che dovrà essere costituito secondo le vigenti disposizioni di legge, dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto, ed avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente camerale beneficiaria, nella quale verrà attestata l’assenza, oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La Camera di commercio ha diritto di avvalersi della cauzione per l’applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso la ditta deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente.

Art. 7 Esercizi convenzionati

Il Fornitore deve assicurare il convenzionamento di esercizi in conformità a

quanto di seguito stabilito:

Il Fornitore è tenuto ad assicurare l'utilizzabilità dei buoni pasto rispettivamente in n. esercizi convenzionati nel comune di Ravenna, n. nel comune di Faenza e n. nel comune di Lugo, in modo che possano essere facilmente e velocemente raggiungibili dai dipendenti camerali nel limitato periodo di pausa pranzo, privilegiando quelli ubicati nelle immediate vicinanze delle sedi camerali di seguito indicate:

- | | | |
|--------------------|------------------------|----------|
| 1) Sede principale | Viale L.C.Farini, n.14 | Ravenna. |
| 2) Sede decentrata | Via Laghi, n.59/5 | Faenza. |
| 3) Sede decentrata | Corso Matteotti, n.3 | Lugo. |

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto la presenza del numero di esercizi convenzionati indicati in sede di offerta e l'articolazione territoriale degli stessi. Il Fornitore si impegna ad assicurare l'incremento delle unità convenzionate in relazione all'evoluzione delle esigenze della Camera di commercio, in particolare nei casi di variazione e di apertura di nuovi uffici, garantendo il rispetto della condizione della vicinanza e della facilità di raggiungimento. Il Fornitore si impegna a verificare la possibilità di convenzionare, alle condizioni di cui al presente articolo, eventuali esercizi segnalati dalla Camera di commercio. Tutti gli esercizi convenzionati devono esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto presso l'esercizio). Spetta al Fornitore vigilare e controllare che tutte le unità convenzionate operino nel rispetto delle regole e delle disposizioni vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8 Condizioni di trasparenza

Il Fornitore deve comunicare alla Camera di commercio di Ravenna tutte le

condizioni contrattuali che sono applicate agli esercizi convenzionati, trasmettendo copia dei relativi atti sottoscritti dalle parti.

Il contenuto delle convenzioni sarà conforme a quanto indicato all'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 18 novembre 2005.

Art. 9 Buoni Pasto

La stampa e la fornitura dei buoni pasto è effettuata a cura e spese del Fornitore, il quale deve adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità degli stessi.

I buoni pasto devono recare i requisiti specificati nell'art.5, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 18 novembre 2005; in particolare devono riportare la data di scadenza, fissata al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Art. 10 Modalità di preparazione e consegna dei buoni pasto

La stampa e la fornitura dei buoni pasto sarà effettuata a cura e spesa della ditta appaltatrice. Detti buoni pasto, del valore facciale indicato di volta in volta dall'ente camerale, raccolti in blocchetti di n.10, numerati in ordine progressivo, saranno consegnati all'Ufficio Provveditorato della Camera di commercio, in un quantitativo determinato come periodicamente ordinato.

La consegna dei buoni verrà eseguita dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 5 giorni lavorativi, a seguito dell'ordine che la Camera stessa potrà effettuare anche a mezzo fax, franco uffici Camera di commercio.

La Camera di commercio richiede la fornitura dei buoni pasto a mezzo di apposito "buono d'ordine" in cui sono indicati:

il numero di buoni pasto da emettere,

il luogo di consegna degli stessi.

In caso di ritardi o errori nelle consegne, al Fornitore si applicano le penali

previste di seguito. Il riferimento del buono d'ordine deve essere riportato sulla documentazione di consegna della merce e sui documenti di fatturazione.

Art. 11 Ritardata o mancata consegna dei buoni

La ditta aggiudicataria sarà sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o per non essersi attenuta alle prescrizioni del presente capitolato, nella misura del 5% dell'importo dei buoni utilizzati in media al mese. In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni pasto alla Camera di commercio, la ditta appaltatrice verrà assoggettata, per ogni giorno di ritardo oltre cinque giorni di tolleranza, al pagamento di una penalità pari al 2% del valore dei buoni oggetto di mancata o ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova spedizione entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all'amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale del 2% per ogni giorno di ritardo.

Art. 12 Condizioni di pagamento e fatturazione

I pagamenti sono effettuati sulla base delle fatture, emesse dal Fornitore, corredate dai tabulati dei buoni pasto acquistati nel periodo di riferimento.

Le fatture devono specificare:

- il numero e la data del buono d'ordine;
- il numero di serie iniziale e finale dei buoni consegnati;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore facciale unitario ridotto del ribasso percentuale definito in

sede di aggiudicazione pari al%;

- l'assoggettamento dell'imponibile così ottenuto all'aliquota I.V.A. nella misura prevista al momento dell'emissione della fattura.

La Camera di commercio s'impegna a pagare al Fornitore, a fronte di un buono pasto del valore di € 10,50 la somma di €+ I.V.A.

I pagamenti vengono effettuati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante accredito presso istituto bancario indicato dal fornitore.

Al fine del conteggio di detto termine farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo dell'Ente camerale.

Il Fornitore può indicare una diversa modalità di pagamento, fermo restando che i tempi di esecuzione delle operazioni non rilevano ai fini dei termini contrattuali e che eventuali spese di riscossione saranno poste a carico del beneficiario.

Art. 13 Condizioni del servizio

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali.

Il Fornitore deve eliminare, entro quindici giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l'applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dagli uffici della Camera di commercio di Ravenna.

Il Fornitore si obbliga, comunque, a dare immediata comunicazione alla Camera di commercio di Ravenna di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali e degli ordinativi di fornitura.

Art. 14 Responsabile del servizio

Il Fornitore, all'atto della stipula del contratto, deve indicare un responsabile del servizio che è il referente **unico** nei confronti dell'Ente camerale, rappresentando ad ogni effetto il Fornitore.

Art. 15 Verifiche e controlli

La Camera di commercio si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla rispondenza del servizio alle pattuizioni contrattuali, con particolare riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni contenute nell'elenco degli esercizi convenzionati, nonché alla conformità della prestazioni alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni vigenti.

Ove emergano inadempienze degli esercizi convenzionati, il Fornitore deve provvedere alla loro eliminazione, anche con la risoluzione del rapporto convenzionato intercorrente con tale esercizio. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Camera di commercio di procedere, in qualsiasi momento

ed anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 16 Altri obblighi del fornitore

Il Fornitore è obbligato, oltre a quanto previsto nel presente capitolato, a:

garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in regola con le norme che disciplinano l'attività commerciale richiesta e che ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza;

mettere a disposizione della Camera di commercio di Ravenna la documentazione, amministrativa e contabile, e prestare in ogni caso tutta la collaborazione necessaria per consentire i controlli sull'esecuzione del contratto;

applicare la percentuale di sconto sul valore facciale anche in caso di adeguamento del valore del buono pasto;

pagare gli esercizi convenzionati per le prestazioni erogate entro giorni dal ricevimento delle fatture;

pagare agli esercizi convenzionati un rimborso di Europer ogni buono pasto del valore facciale di Euro 10,50;

di adeguare proporzionalmente l'importo da rimborsare agli esercizi convenzionati in caso di aumento del buono pasto;

malleverare la Camera di commercio da qualsiasi responsabilità in ordine ai rapporti intercorrenti con gli esercizi convenzionati o per danni a terzi derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni contrattuali o derivanti dagli ordinativi di fornitura, nonché

da fatti accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;

malleverare e tenere indenne la Camera di commercio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore, in relazione agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si obbliga:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai singoli ordinativi di fornitura le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
- b) ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 17 Divieto di sospensione dei servizi

Il Fornitore non può sospendere i servizi con sua decisione unilaterale, neppure in caso di controversie con l'Ente camerale. La sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 18 Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Oltre quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, le seguenti ipotesi:

- numero degli esercizi pubblici convenzionati non conforme a quanto indicato in sede di offerta dal Fornitore;
- ripetuti ritardi o irregolarità nella consegna dei buoni;
- cessione e/o subappalto del contratto;
- comportamenti del Fornitore idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al comune committente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa a carico del Fornitore medesimo.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Camera di commercio, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 20 Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è determinato applicando lo sconto indicato dal Fornitore in sede di offerta al valore facciale del buono pasto di volta in volta comunicato dall'ente camerale. Il valore presunto del contratto è pari ad € 189.000,00 I.V.A. esclusa. Lo sconto percentuale offerto dal fornitore aggiudicatario si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto anche in caso di adeguamento del valore facciale del buono.

Il Fornitore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Art. 21 Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, sono a completo carico del fornitore .

Art. 22 Foro competente

Per ogni controversia dipendente dal presente contratto è unicamente competente il Foro di Ravenna.

Art. 23 Tutela dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati che riguardano il fornitore, dallo stesso forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito di attività, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tali dati sono trattati per finalità istituzionali connesse e strumentali all'attività della Camera di commercio di Ravenna e sono oggetto di comunicazione ai sensi di legge. Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti idonei a garantire la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati per memorizzare e gestire gli stessi.

Art. 24 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto in questo capitolato, si applicano le disposizioni in materia dettate dal codice civile e nella legislazione vigente.